



Sent. 3690/09
Rep. 1238/09

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa M.L.Padova, nella causa iscritta al n. 58457/2007 R.G., avente ad oggetto una domanda di accertamento di violazione delle distanze legali e domande consequenziali promossa da

[REDACTED]
[REDACTED]

C.F.
CFF

[REDACTED]

Entrambi con l'avv. E. Ruozzi

- **ATTORI** -

CONTRO

[REDACTED]

C.F.

[REDACTED]

con

l'avv. W. Farruggia

- **CONVENUTO** -

all'udienza del 18.11.09, previa discussione orale ex art.281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

P. Q. M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) accertato che l'avvenuta realizzazione da parte del convenuto della struttura in legno oggetto di causa costituisce violazione delle distanze legali di cui all'art.907 c.c., condanna il convenuto alla rimozione di detto manufatto;
- 2) condanna il convenuto a corrispondere agli attori la somma di € 1.500,00= a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria secondo gli Indici Istat costo vita dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
- 3) condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese di lite, liquidate – unitariamente per entrambi – in € 292,00 per spese, € 861,00 per diritti ed € 1.135,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

La documentazione fotografica prodotta dagli attori e non contestata da controparte evidenzia l'avvenuta e peraltro mai negata realizzazione da parte del convenuto della struttura in legno meglio descritta nell'atto introduttivo del giudizio.

Poiché si tratta all'evidenza di un manufatto avente – per le sue caratteristiche costruttive chiaramente evidenziate dalla menzionata documentazione fotografica agli atti – il connotato della stabilità e durevolezza, esso è soggetto al rispetto della normativa sulle distanze legali.

In particolare ~~X~~ nella specie gli attori lamentano la violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 907 c.c.

Premesso che il convenuto non contesta l'esistenza di un diritto di veduta diretta in favore di controparte verso il fondo di sua proprietà (diritto peraltro denunciato dalla stessa reciproca posizione delle porzioni immobiliari delle parti in causa), la particolare collocazione della struttura in legno di cui si discute proprio direttamente al di sotto del piano di calpestio del balcone di proprietà XXXXXXXXXX concreta e comprova per tabulas la lamentata violazione.

Da ciò consegue la condanna del sig. [REDACTED] alla demolizione del manufatto così come realizzato.

X Quanto alla domanda risarcitoria svolta in via consequenziale dagli attori va detto in linea di principio che la costante giurisprudenza del Supremo Collegio sul punto afferma esservi un danno in re ipsa in ogni fattispecie di mancato rispetto delle distanze legali. Ciò, in considerazione della funzione che la disciplina sulle distanze tra costruzioni è chiamata istituzionalmente ad assolvere: quella di scongiurare la formazione di intercapedini, di assicurare la salubrità dei luoghi e di non comprimere e/o escludere l'esercizio di diritti di veduta dei quali eventualmente sia munita una porzione immobiliare. Nel caso di specie ritiene questo giudice che il ripristino dello status quo ante conseguente alla disposta demolizione (e costituente una forma di risarcimento del danno in forma specifica) comporti solo il venir meno (e dunque la cessazione) della situazione di illegittimità, ma sia inidoneo a dare integrale soddisfazione al danno subito nel frattempo dagli attori. Lo stato dei luoghi quale raffigurato nelle foto agli atti denuncia la compressione in atto del diritto di inspicere e prospicere in alienum a carico degli attori, aggravato anche dalla presenza di rigogliosa vegetazione sul manufatto illegittimamente eretto dal sig. [REDACTED]. Tali profili di danno debbono pertanto essere risarciti in via pecuniaria, ed a tale scopo (in conformità con l'istanza di parte attrice) si procede ad una valutazione del danno stesso in via equitativa, tenendo conto del fatto che la struttura di cui si discute risulta essere stata realizzata nel luglio 2004 (come sostenuto in citazione da parte attrice e non contestato dal convenuto). Si ritiene conseguentemente congruo commisurare il danno in parola all'importo di € 300,00 annui e dunque liquidarlo in complessivi € 1.500,00=. Su tale somma il sig. [REDACTED] è tenuto a corrispondere a controparte la rivalutazione secondo gli indici Istat-costi vita dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

Milano, 18.11.09.

Il Giudice

U. L. Padova

